

21164.22

AULA 'B'



LA CORTE SUPREMA DI  
CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA CIVILE

Oggetto

IRPEG IRES  
ACCERTAMENTO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

R.G.N. 25127/2015

Cron. 21164

ANGELINA  
Dott. - Presidente - Rep.  
MARIA PERRINO

Dott. ROBERTO SUCCIO - Consigliere -  
CC

ROSARIA  
Dott. - Consigliere -

MARIA CASTORINA

Dott. PIERPAOLO GORI - Consigliere -

- Rel.  
Dott. GIUSEPPE D'AURIA  
Consigliere -

Ud. 11/06/2021

ha pronunciato la seguente

**ORDINANZA**

sul ricorso 25127-2015 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del  
Direttore pro tempore, elettivamente  
domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,  
presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO,  
che la rappresenta e difende;

2021

4030

- *ricorrente* -

**contro**

(omissis)


(omissis) ✓ in persona del legale  
rappresentante pro tempore, elettivamente  
domiciliata in ROMA, Piazza Cavour presso  
la cancelleria della Corte di Cassazione,  
rappresentata e difesa dall'avvocato

(omissis)

**- controricorrente -**

avverso la sentenza n. 335/2015 della  
COMM.TRIB.REG.PIEMONTE, depositata il  
20/03/2015;

udita la relazione della causa svolta nella  
camera di consiglio dell'11/06/2021 dal  
Consigliere Dott. GIUSEPPE D'AURIA;



### Fatti di Causa

L'Agenzia delle Entrate emetteva ,in relazione all'anno di imposta 2005 , avviso di accertamento nei confronti di <sup>(omissis)</sup> srl con cui rimodulava la pretesa fiscale ai fini ires, irap, ed Iva , avendo escluso gli importi negativi di reddito non deducibili.

A seguito di impugnazione proposta dalla società, , la CTP di Torino annullava l'accertamento , ritenendo i costi contestati dalla Agenzia inerenti alla attività di impresa.

A seguito di appello della Agenzia , che pure aveva riconosciuto come detraibili alcune voci , la Ctr del Piemonte rigettava l'appello.

Proponeva ricorso in Cassazione l'agenzia delle Entrate, affidandosi ad un unico motivo, cui la contribuente replica con controricorso.

### Ragioni della decisione

Con il motivo del ricorso la ricorrente Agenzia Delle Entrate deduce la nullità della sentenza per motivazione apparente - violazione e\o falsa applicazione dell'art. 36 dlgs n. 546\1992 e dell'art. 132 cpc comma 2 n. 4 in relazione all'art. 360 1 co. N. 4 cpc. In particolare, secondo il ricorrente in punto di fatto la Ctr aveva rigettato l'appello proposto sulla scorta di una motivazione del tutto apodittica e generica.

Invero la Ctr ha proceduto, al fine di individuare il presupposto applicativo della normativa di cui all'art. 109 comma 5 dpr 917\86 , ad una valutazione circa l'inerenza dei componenti economici, ossia dei costi e dei ricavi, con l'attività effettivamente esercitata dall'impresa contribuente.

Occorre *in primis* rilevare come la censura proposta dalla parte ricorrente non appaia congruente con il contenuto della motivazione della sentenza impugnata. La CTR in motivazione sottolineava come la società <sup>(omissis)</sup> svolgesse attività di progettazione , produzione e commercializzazione di articoli per decorazione "fai da Te " e per il tempo libero, il che implicava lo svolgimento di una intensa attività di formazione per l'utilizzo dei beni prodotti e commercializzati nonché una pubblicazione di una rivista del settore con evidenti finalità promozionali. Secondo la Ctr quindi ai fini dell'incremento del fatturato e quindi della produzione del reddito era necessario effettuare delle dimostrazioni con personale in Hotel ai fini di intercettare clienti e\o diffondere il marchio .



Nella motivazione il giudice ha anche specificato che operando l'impresa in un settore basato sulla creatività e su sempre nuovi prodotti , era necessario una costante attività divulgativa , considerando che gli iscritti al corso avrebbero svolto una funzione trainante ed incentivante nell'utilizzo di prodotti sempre nuovi utilizzati nelle dimostrazioni.

La motivazione è quindi espressa e adeguatamente argomentata.

Pertanto il ricorso va respinto e le spese seguono la soccombenza .

P. Q.M


La Corte respinge il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali che liquida in euro 5600 oltre 200 per esborsi e 15% spese forfettarie.

Roma 11 6 2021

DEPOSITATO IN CANCELLERIA

oggi. 05 LUG. 2022

IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO  
Dott.ssa Isabella Panacchia



Il presidente

